



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Mod. B
(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

Seduta del 22-12-2015

DELIBERAZIONE N. 720

OGGETTO: PORTO REGIONALE DI TERMOLI – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE AREE NELLE MORE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici nella sede dell'Ente con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Assente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l'atto non comporta impegno di spesa;

lett. b): del visto, del Direttore d'Area, di coerenza con gli obiettivi d'Area;

lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all'Assessore competente Pierpaolo Nagni d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

- di disporre una moratoria sull'occupazione di nuove aree in ambito portuale fatte salve:
 - tutte le occupazioni di nuove aree demaniali per riconosciuta pubblica utilità, inderogabilità, indifferibilità ed urgenza;
 - tutte le occupazioni di nuove aree demaniali assoggettati all'istituto della consegna – ex art. 34 del Codice della Navigazione;
 - tutte le occupazioni di nuove aree demaniali derivanti da procedimento ex art. 55 del Codice della Navigazione nelle limitazioni da assentire nei casi di cui all'art. 22 del Regolamento per la Esecuzione del Codice della Navigazione;
 - tutte le occupazioni di nuove aree demaniali derivanti dalla regolarizzazioni per i

- soli procedimenti avviati ex art. 54 del Codice della Navigazione;
- e) tutte le occupazioni di nuove demaniali con caratteristiche residuali e unicamente asservibili agli scopi della concessione demaniale marittima con titolo in corso di validità;
 - f) tutte le occupazioni di nuove aree demaniali ai fini della fornitura dei servizi primari e utenze, strettamente connesse alle finalità delle concessioni demaniali marittime con titolo in corso di validità;
 - g) tutte le occupazioni temporanee non superiori a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
 - h) tutte le occupazioni temporanee non superiori a giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, per installazioni di cantieri mobili, carico e scarico;
 - i) tutte le occupazioni temporanee anche superiori a giorni 90 (novanta) e comunque non oltre giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, qualora la realizzazione degli scopi richiesti rivestono particolare carattere di complessità tecnico/procedurale;
2. che il rilascio di concessioni demaniali dovranno essere adottate previo atto di indirizzo della Giunta Regionale mediante il quale la stessa programma finalità, durata e requisiti della concessione stessa, nonché le modalità di assegnazione;
3. di disporre che, nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e, a far data dall'approvazione del presente provvedimento, non si provveda al rinnovo dei titoli concessori in corso di validità e di quelli con scadenza successiva alla data di adozione della presente delibera;
4. di disporre che non si proceda al rilascio dei titoli concessori per l'occupazione di aree demaniali marittime derivanti da procedure concorsuali già avviate in quanto il rilascio degli stessi dovrà avvenire con le modalità previste al precedente punto 2.;
5. di disporre, che nelle more dell'entrata in vigore dello strumento sull'uso e gestione delle aree portuali di Termoli, le stesse aree sono interdette alle attività che esercitano il commercio itinerante, salvo quanto diversamente assentito nel corso di manifestazioni;
6. di disporre che, a partire dalla entrata in vigore del presente provvedimento, in tutti gli atti formali inerenti il rilascio di qualsiasi titolo demaniale in ambito portuale di Termoli, sia espressamente comminato che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Regionale il titolo sia revocato per gli effetti dell'entrata in vigore del nuovo strumento sull'uso e gestione delle aree portuali;
7. che nelle more dell'adozione del regolamento attuativo per l'uso e gestione delle aree portuali vadano già individuati alcuni criteri generali cui dovrà conformarsi l'Amministrazione Regionale e precisamente:
- che i procedimenti di cui all'art. 46 del Codice della Navigazione e art. 30 del Regolamento per la Esecuzione della Navigazione per il subingresso ai titoli concessori, dovranno essere adottati previa pubblicazione delle istanze per i fini di cui all'art. 9 della L. 241/90;
 - l'Amministrazione Regionale può concedere, anche per le concessioni già in essere, rateizzazioni del pagamento del canone concessorio nel limite di una sola volta per tutta la durata della concessione fermo restando la corresponsione degli interessi per i ritardati pagamenti così autorizzati;
8. di dare mandato al Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime per la predisposizione dei necessari accordi con gli Enti competenti in materia finalizzati alla conduzione di una campagna ispettiva sulle aree occupate e assentite da titolo concessorio;
9. di privare di efficacia ogni altra Deliberazione di Giunta Regionale in contrasto con il presente provvedimento;
10. di rinviare a successive delibere di giunta le disposizioni relative alla predisposizione delle linee guida per l'elaborazione dello strumento per la gestione e l'uso delle aree portuali di Termoli; alla redazione della cartografia tematica, che restituisca lo stato di fatto, tenendo conto dell'attuale regime giuridico dei suoli in ambito portuale; alle indagini geognostiche e valutazione delle strutture portuali al fine di verificare lo stato di consistenza delle stesse.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **porto regionale di Termoli – Disposizioni per l'utilizzo delle aree nelle more dell'attuazione del PIANO REGOLATORE PORTUALE**

PREMESSO

- che con l'art. 4 della L.84/ 1994 è stata ordinata una nuova classificazione dei porti nazionali, la quale ha ripartito tali infrastrutture in categorie e classi;
- che la mancata emanazione del previsto decreto di classificazione di cui al citato art. 4, ha reso "rebus sinc stantibus" il porto di Termoli, appartenere alla categoria II di classe III, quale porto di rilevanza regionale ed interregionale, così come acclarato nel successivo Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Regione Molise del 21.12.2004, in revisione del D.P.C.M. 21.12.1995, nonché sostenuto dai successivi atti giurisprudenziali volti a dirimere conflitti di attribuzioni;
- che negli elenchi di cui al D.P.C.M. 21.12.1995 sono state distinte le aree demaniali marittime escluse dalla delega delle funzioni di cui all'art. 59 del D.P.R. 616/77;
- che nelle suddette aree demaniali escluse dalla delega alle Regioni, l'ambito portuale di Termoli è individuato quale area demaniale compresa tra il limite esterno della radice del molo Nord del porto stesso e la foce del torrente Rio Vivo;
- che ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 59 del 1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa – le regioni dovevano conferire ai comuni le funzioni che non avessero richiesto l'unitario esercizio a livello regionale;
- che all'art. 105 lettera 1) del D.Lgs. 112/1998 è stato disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale, dal quale sono escluse tutte le aree portuali di interesse nazionale;
- che all'art. 42 del D.Lgs. 96 del 30.03.1999 il Governo, mancando di specifica norma regionale, è intervenuto con i poteri sostitutivi delegando di fatto ai comuni le funzioni amministrative previste all'art. 105, comma 2 lettere e) ed l) del D.Lgs. 112/1998, applicando in tal senso l'art. 5 del citato D.Lgs. 42/1999 ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della L.142/1990;
- che nella intervenuta norma di cui alla L.R. 34 del 29.09.1999 - *Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*- non è fatta esplicita menzione sulla delega di funzioni in merito alla gestione del demanio marittimo in ambito portuale poiché non ancora attuato il conferimento di funzioni da parte dell'Autorità marittima;
- che con D.P.C.M. 22.12.2000 sono state trasferite alla Regione Molise le risorse per l'esercizio delle funzioni di cui al citato Dlgs. 112/1998;
- che all'art. 9 della L. 88/2001 è stato stabilito che, la decorrenza del conferimento alle Regioni, di funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, fosse a partire dal 01.01.2002;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1123 del 31.12.2001 è stata attribuita all'allora Settore Lavori dell'Assessorato ai LL.PP., oggi Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime, la competenza per la gestione delle concessioni demaniali marittime in ambito portuale;
- che con il verbale in data 08.05.2002 la Capitaneria di Porto di Termoli ha consegnato alla Regione Molise, per la gestione delle concessioni demaniali marittime in ambito portuale, le pratiche afferenti le concessioni sia in ambito portuale che in zone di mare territoriale, in attuazione del citato D.Lgs. 112/98 per il conferimento delle funzioni amministrative;
- che con Circolare n. 139 DEM2A_1783 del 05.08.2003 il Ministero dei Trasporti in ambito alle questioni inerenti la competenza dell'esercizio delle funzioni, ha evidenziato le difficoltà sulla estrema complessità del processo devolutivo, essendo la materia demaniale oggetto di competenze ripartite ancora tra vari Enti;
- che con il citato protocollo d'intesa del 21.12.2004 tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Molise, si è arrivati ad un accordo per la revisione del D.P.C.M. del 21.12.1995 con la proposta di redazione di un nuovo elenco di aree demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni di cui all'art. 59 del D.P.R. 616/77, che rappresentasse come unica area da escludere, quella del faro sito nel borgo vecchio di Termoli, che pertanto, tutta l'area interessata all'ambito portuale di Termoli, sarebbe stata di fatto inserita tra quelle oggetto di trasferimento di competenze;
- che con ricorso alla Corte Costituzionale del 23.11.2007 la Regione Molise ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato impugnando la circolare ministeriale M-TRA/DINFR/9194 del 17.09.1997 in cui il Ministero dei Trasporti considerava ancora ascritta allo Stato la competenza in ordine a tutti i porti inseriti nel richiamato D.P.C.M. del 21.12.1995;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.271 del 19.03.2008, la Regione Molise in revisione del D.P.C.M. 21.12.1995, approva l'elenco dei beni demaniali esclusi dal conferimento delle funzioni come da citato protocollo d'intesa del 21.12.2004;
- che con Circolare M_TRA/DINFR/4520 del 17.04.2008 il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, in riferimento al proliferarsi di conflitti di attribuzione, ha chiarito quale fosse il riparto di competenze tra

Stato e Regioni nel conferimento di funzioni per quanto riguarda i porti e le zone di mare territoriale, indicando per esclusione, quindi, quali porti dovevano intendersi ascritti alle competenze regionali per disponendo l'obbligo da parte delle Direzioni Marittime il trasferimento delle pratiche pertinenti le concessioni non più ascritte alla competenza statale, ad esclusione delle pratiche inerenti i contenziosi aperti, fino a loro definizione;

- che con successiva Circolare M_TRA/DINFR/6638 del 09.06.2008 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stabilito che anche le pratiche demaniali marittime, ove fosse stato instaurato un contenzioso, venissero, anch'esse, trasferite alle Regioni/Enti Locali;
- che con verbale del 29.10.2008 la Capitaneria di Porto di Termoli ha proceduto al trasferimento delle pratiche ancora trattenute per competenza;
- che, pertanto, in tale data, viene di fatto riconosciuta, in maniera completa e definitiva, la competenza in ambito portuale in capo alla Regione Molise per la gestione demaniale delle aree;
- che con sentenza 412 del 03.12.2008 la Corte Costituzionale, nell'ambito di conflitto di attribuzioni con la Capitaneria di Porto, riconosceva alla Regione Molise la competenza per la gestione delle concessioni demaniali marittime nell'ambito portuale di Termoli.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1106 del 16.11.2009 che ha disposto l'interruzione dei procedimenti per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime in ambito portuale di Termoli, fino all'approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Portuale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 10.04.2010, che a parziale modifica della citata D.R.G. 1106/2009 ha riaperto i termini per il rilascio di concessioni demaniali marittime in ambito portuale di Termoli fino ad esaurimento delle aree disponibili, prediligendo le finalità pubblico interesse.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 25.11.2014 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la proposta di riprogrammazione (Programma Attuativo Regionale – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) della Linea di Intervento III.B "Difesa Suolo" che ricomprende nell'ambito dell'azione B – intervento 1., i lavori di dragaggio del porto di Termoli.

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTO il Regolamento per la Esecuzione del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO

- che, territorialmente, l'ambito portuale di Termoli è delimitato come dagli elenchi di cui al citato D.P.C.M. 21.12.1995 ed è individuato coi seguenti dati:

Comune Amm.vo e/o Censuario	Dati Catastali (Foglio e Particella)		Estensioni	Coordinate dei vertici che delimitano l'area (Gauss-Boaga)	
	Foglio	Particella		N	E
Termoli Porto di Termoli e relativa zona di rispetto	13	varie	Aree a terra mq 257.000,00 ca.	2519862,82	4650452,23
	14		Fronte mare ml 1.099,60 ca.		

- che i dati della predetta tabella sono passibili di tutte le variazioni derivanti dal corso naturale degli eventi, i quali potrebbero modificare la linea di costa, nonché di tutti quelli scaturenti dai procedimenti di delimitazione, esclusione e ampliamento del demanio marittimo ai sensi degli artt. 32, 33 e 35 del Codice della Navigazione;
- che la molteplicità degli aspetti economici e sociali che investono l'area portuale di Termoli hanno reso quest'ultima d'importanza strategica all'interno delle reti infrastrutturali della Regione, attribuendogli di fatto, connotati di importanza di rango superiore a quelle strettamente comunali;
- che, dal lato gestionale, le funzioni amministrative non possono quindi che ascrivere, nell'ambito delle competenze meramente regionali;
- che la Regione Molise, attraverso gli investimenti effettuati per lo sviluppo, la programmazione, la pianificazione e la gestione dell'area portuale di Termoli, ha di fatto svolto in modo unitario tutte le funzioni amministrative di propria competenza, nel rispetto dei principi del quadro normativo richiamato in premessa;
- che, allo stato attuale, l'ambito portuale di Termoli non è regolamentato da uno strumento per la gestione ed uso delle aree demaniali marittime, appropriato al contesto;
- che, nell'ambito della delibera CIPE n. 138/2000 e delle conseguenti determinazioni della Giunta Regionale, è stato previsto il finanziamento per la redazione del Piano Regolatore Portuale e per la progettazione preliminare delle opere di completamento del Porto di Termoli, individuando la stessa Regione come Ente attuatore;
- che, con deliberazione di G. R. n. 130 del 07.03.2011, sono stati approvati gli elaborati costituenti la "Proposta di P.R.P" da assoggettarsi a VAS nonché "le specifiche tecniche e gli studi preliminari che consentano alla Regione la progettazione delle opere portuali";
- che la Procedura di VAS comprensiva della Valutazione di Incidenza è culminata con il parere positivo di compatibilità ambientale strategica del Piano Regolatore del Porto di Termoli, espresso dal Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, in qualità di Autorità Competente, con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 04.07.2012 con le prescrizioni

indicate nello stesso provvedimento;

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 06.11.2012, il Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime ha determinato:

1) di prendere atto delle osservazioni pervenute;

2) di prendere atto del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore del Porto di Termoli espresso dal Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente della Regione Molise, con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 04.07.2012, in qualità di Autorità competente;

3) di approvare il rapporto ambientale così come controdedotto alla luce delle osservazioni pervenute all'Autorità Competente e a questo Servizio quale Autorità Procedente;

4) di trasmettere, al Comune di Termoli tutti gli atti progettuali inerenti il PRP per l'intesa di cui al comma 3 dell'art.5 della legge n.84/1994, finalizzata alla verifica di coerenza e compatibilità del PRP stesso con lo strumento urbanistico vigente;

- che, con Deliberazione di Giunta Comunale 21 del 30.01.2015 il Comune di Termoli ha approvato l'atto di assenso all'adozione del Piano Regolatore Portuale di cui al comma 3 dell'art.5 della legge n.84/1994, finalizzata alla verifica di coerenza e compatibilità del PRP stesso con lo strumento urbanistico vigente;

- che, è in itinere il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale da parte della Regione Molise;

CONSIDERATO

- che, alla data di adozione del Piano Regolatore Portuale entreranno in vigore le norme di salvaguardia, così come previsto all'articolo 3.5 delle norme tecniche d'attuazione, per cui potranno essere realizzate solo opere conformi sia allo strumento vigente che a quello in corso di approvazione;

- che l'attuazione del Piano Regolatore Portuale comporta modifiche dell'assetto territoriale della stessa infrastruttura con trasformazioni sostanziali del regime giuridico dei suoli;

- che, nelle more dell'attuazione del Piano Regolatore Portuale, bisogna predisporre uno strumento per la gestione e l'utilizzo delle aree portuali attraverso:

-una efficace zonazione, quale risposta alle essenziali e condivise istanze territoriali di tipo socio-economico

-un regolamento attuativo per un efficiente uso e gestione delle aree portuali;

RITENUTO

- che nelle more dell'adozione del regolamento attuativo per l'uso e gestione delle aree portuali vadano già individuati alcuni criteri generali cui dovrà conformarsi l'Amministrazione Regionale e precisamente:

1. che i procedimenti di cui all'art. 46 del Codice della Navigazione e art. 30 del Regolamento per la Esecuzione della Navigazione per il subingresso ai titoli concessori, dovranno essere adottati previa pubblicazione delle istanze per i fini di cui all'art. 9 della L. 241/90;

2. l'Amministrazione Regionale può concedere, anche per le concessioni già in essere, rateizzazioni del pagamento del canone concessorio nel limite di una sola volta per tutta la durata della concessione fermo restando la corresponsione degli interessi per i ritardati pagamenti così autorizzati;

CONSIDERATO

- che alla luce dei principi comunitari, confermati da consolidata e dominante giurisprudenza comunitaria e nazionale che ha trovato pieno riscontro anche nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale Italiana, ogni nuova concessione non può essere ottenuta sulla base di una mera domanda di rinnovo ma solo nel rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità, di libera concorrenza, di trasparenza, ossia mediante l'aggiudicazione della concessione all'esito di una procedura ad evidenza pubblica basata sul principio di massima partecipazione;

- che, nel contempo, la proroga sottrae in modo reiterato l'assegnazione in concessione del bene demaniale al confronto competitivo tra gli operatori, in palese violazione del principio di tutela della concorrenza determinando una situazione di sostanziale monopolio e di ingiustificato privilegio per gli operatori beneficiari delle concessioni demaniali cui la proroga si riferisce;

CONSIDERATO

- che, nell'ambito portuale di Termoli, nel corso degli anni in mancanza di una regolamentazione e di una zonazione, si sono assentite concessioni per attività di vario genere, aderenti alla più ampia accezione riguardante gli usi pubblici del mare;

RITENUTO

- che nelle more dell'adozione del regolamento attuativo per l'uso e gestione delle aree portuali è necessaria una più proficua utilizzazione delle aree demaniali portuali che tenga conto, fatti salvi i maggiori interessi pubblici, di un maggiore livello competitivo tra gli operatori economici privati;

RITENUTO

- che lo strumento per l'uso e gestione delle aree portuali di Termoli comporterà, con la sua attuazione, la messa al bando delle aree demaniali, al fine di individuare i concessionari, solo attraverso nuove procedure concorsuali;

- che anche nelmore dell'attuazione dello strumento per l'uso e gestione delle aree portuali si dovrà fare applicazione dei suesposti principi per ogni nuova concessione che non può essere ottenuta sulla base di una mera domanda di rinnovo ma solo attraverso procedure ad evidenza pubblica;

- che le suddette procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali dovranno essere adottate previo atto di indirizzo della Giunta Regionale mediante il quale la stessa programma finalità, durata e requisiti della concessione stessa;
- che le procedure ad evidenza pubblica dovranno essere ispirate ai principi di par condicio, imparzialità, pubblicità e trasparenza che si ritengono soddisfatti mediante la pubblicazione dell'Avviso sul sito della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
- che occorre fornire l'Amministrazione Regionale di un idoneo strumento cartografico che riporti lo stato di fatto dell'infrastruttura portuale di Termoli tenendo conto dell'attuale regime giuridico dei suoli;
- che ai fini di garantire un proficuo mantenimento della infrastruttura portuale di Termoli è altresì utile avviare una campagna per indagini geognostiche nonché di valutazione delle opere portuali allo scopo di verificare lo stato di consistenza delle stesse;
- che ai fini di esercitare un controllo diretto sulle attività in essere sulle aree portuali, occorre avviare, in accordo e con supporto delle altre Amministrazioni competenti, una campagna ispettiva sulle aree assentite all'uso;
- che la complessità dei procedimenti necessita di un cronoprogramma con il quale vengono stabilite le fasi e i tempi di elaborazione dello strumento per l'uso e gestione delle aree portuali;
- che, nelle more dell'entrata in vigore del più volte richiamato strumento sull'uso e gestione delle aree portuali, bisogna disporre che negli atti formali sian espressamente comminati gli effetti del presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di disporre una moratoria sull'occupazione di nuove aree in ambito portuale fatte salve:
 - a) tutte le occupazioni di nuove aree demaniali per riconosciuta pubblica utilità, inderogabilità, indifferibilità ed urgenza;
 - b) tutte le occupazioni di nuove aree demaniali assoggettati all'istituto della consegna – ex art. 34 del Codice della Navigazione;
 - c) tutte le occupazioni di nuove aree demaniali derivanti da procedimento ex art. 55 del Codice della Navigazione nelle limitazioni da assentire nei casi di cui all'art. 22 del Regolamento per la Esecuzione del Codice della Navigazione;
 - d) tutte le occupazioni di nuove aree demaniali derivanti dalla regolarizzazioni per i soli procedimenti avviati ex art. 54 del Codice della Navigazione;
 - e) tutte le occupazioni di nuove demaniali con caratteristiche residuali e unicamente asservibili agli scopi della concessione demaniale marittima con titolo in corso di validità
 - f) tutte le occupazioni di nuove aree demaniali ai fini della fornitura dei servizi primari e utenze, strettamente connesse alle finalità delle concessioni demaniali marittime con titolo in corso di validità;
 - g) tutte le occupazioni temporanee non superiori a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
 - h) tutte le occupazioni temporanee non superiori a giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, per installazioni di cantieri mobili, carico e scarico;
 - i) tutte le occupazioni temporanee anche superiori a giorni 90 (novanta) e comunque non oltre giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, qualora la realizzazione degli scopi richiesti rivestono particolare carattere di complessità tecnico/procedurale;
2. che il rilascio di concessioni demaniali dovranno essere adottate previo atto di indirizzo della Giunta Regionale mediante il quale la stessa programma finalità, durata e requisiti della concessione stessa, nonché le modalità di assegnazione;
3. di disporre che, nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e, a far data dall'approvazione del presente provvedimento, non si provveda al rinnovo dei titoli concessori in corso di validità e di quelli con scadenza successiva alla data di adozione della presente delibera;
4. di disporre che non si proceda al rilascio dei titoli concessori per l'occupazione di aree demaniali marittime derivanti da procedure concorsuali già avviate in quanto il rilascio degli stessi dovrà avvenire con le modalità previste al precedente punto 2.;
5. di disporre, che nelle more dell'entrata in vigore dello strumento sull'uso e gestione delle aree portuali di Termoli, le stesse aree sono interdette alle attività che esercitano il commercio itinerante, salvo quanto diversamente assentito nel corso di manifestazioni;
6. di disporre che, a partire dalla entrata in vigore del presente provvedimento, in tutti gli atti formali inerenti il rilascio di qualsiasi titolo demaniale in ambito portuale di Termoli, sia espressamente comminato che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Regionale il titolo sia revocato per gli effetti dell'entrata in vigore del nuovo strumento sull'uso e gestione delle aree portuali;
7. che nelle more dell'adozione del regolamento attuativo per l'uso e gestione delle aree portuali vadano già individuati alcuni criteri generali cui dovrà conformarsi l'Amministrazione Regionale e precisamente:
 - che i procedimenti di cui all'art. 46 del Codice della Navigazione e art. 30 del Regolamento per la Esecuzione della Navigazione per il subingresso ai titoli concessori, dovranno essere adottati previa pubblicazione delle istanze per i fini di cui all'art. 9 della L. 241/90;
 - l'Amministrazione Regionale può concedere, anche per le concessioni già in essere,

rateizzazioni del pagamento del canone concessorio nel limite di una sola volta per tutta la durata della concessione fermo restando la corresponsione degli interessi per i ritardati pagamenti così autorizzati;

8. di dare mandato a Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime per la predisposizione dei necessari accordi con gli Enti competenti in materia finalizzati alla conduzione di una campagna ispettiva sulle aree occupate e assentite da titolo concessorio;

9. di privare di efficacia ogni altra Deliberazione di Giunta Regionale in contrasto con il presente provvedimento;

10. di rinviare a successive delibere di giunta le disposizioni relative alla predisposizione delle linee guida per l'elaborazione dello strumento per la gestione e l'uso delle aree portuali di Termoli; alla redazione della cartografia tematica, che restituisca lo stato di fatto, tenendo conto dell'attuale regime giuridico dei suoli in ambito portuale; alle indagini geognostiche e valutazione delle strutture portuali al fine di verificare lo stato di consistenza delle stesse.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIO CARDARELLI

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME
Il Direttore
MARINELLA D'INNOCENZO

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 22-12-2015

**SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME**
Il Direttore
MARINELLA D'INNOCENZO

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA QUARTA.

Campobasso, 22-12-2015

IL DIRETTORE DELL'AREA QUARTA
MARINELLA D'INNOCENZO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

a **NAGNI PIERPAOLO** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 22-12-2015

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
MARINELLA D'INNOCENZO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82